



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 28/09/2020

Oggetto :

ALIQUOTE IMU ANNO 2020. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **settembre**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19) **STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Consigliere	X	
SCOTTA Pierluigi	Consigliere		X
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere	X	
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere		X
BARALE Livia Michelina	Consigliere	X	
GIORDANO Gabriele	Consigliere	X	
MARENGO Gianfranco	Consigliere		X
GALLIANO Francesca	Consigliere	X	
VALLOME Luigi	Consigliere	X	
PIANTINO Stefano	Consigliere	X	
Totale		10	3

Assente alla seduta l'Assessore esterno OLIVERO Simona

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Entra il Consigliere VALLOME Luigi alle ore 18,23.

I Consiglieri presenti sono n. 10.

A relazione del SINDACO: considerata la grave situazione determinata dalla pandemia, la proposta dell'Amministrazione è di confermare le percentuali del 2019 (in vigore dal 2012). Per non aumentare le aliquote, si è utilizzato l'avanzo di amministrazione. Per il 2021 si dovrà ragionare su come intervenire. E' opportuno ricordare che:

- 1) dal 2020 il Governo, approvato dal Parlamento, ha unificato la TASI nell'IMU. Pertanto dal 2020 il proprietario dell'immobile si farà carico anche della quota precedentemente versata dal locatore;
- 2) l'IMU da categoria D (escluso D/10) una parte viene versata dal contribuente direttamente allo Stato centrale.

Interviene il Consigliere **VALLOME**: questa proposta ci vede favorevoli perché era quanto chiedevamo proprio in consiglio ad aprile, ci dispiace che in quell'occasione la proposta non è stata accolta, ma il risultato ci trova favorevoli.

Interviene il Vice Sindaco **PETTITI**: non si tratta di accogliere o meno una proposta, noi prima di dare una risposta abbiamo verificato, in modo corretto e puntuale, la capacità del nostro bilancio di sopportare una scelta di questo tipo . Quindi non era risposta negativa che adesso è diventata positiva, ma una doverosa riflessione.

Interviene il Consigliere **VALLOME**: mi sono spiegato male, questa mancata entrata ha creato di dovere attingere alle riserve, ci auguriamo che possa essere fatto anche per il prossimo anno anche senza attingere alle scorte che si stanno assottigliando.

Il **SINDACO** conclude dicendo che è stata una scelta che ha coinvolto oltre a tutta l'amministrazione anche gli uffici e, in particolare l'ufficio finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI,

Richiamati i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019 che prevedono che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento,

con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto pertanto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 per il Comune di Verzuolo, quale risultato della somma delle aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2019 con l'adozione delle seguenti nuove aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille; **4+2**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille; **0+1**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille; **0+1**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille; **7,6+2,5**
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille; **7,6+2,5**
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,0 per mille; **10+0**
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille; **7,6+2,5**
- 8) immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998: aliquota pari al 6,5 per mille (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%). **4+2,5**

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime *favorevole* palesemente espressa nelle forme di Legge

D E L I B E R A

1) DI approvare, per il Comune di Verzuolo, le aliquote IMU per l'anno 2020, quale risultato della somma delle aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2019 con l'adozione delle seguenti nuove aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,0 per mille**; **4+2**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0 per mille**; **0+1**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,00 per mille**; **0+1**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,1 per mille**; **7,6+2,5**
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,1 per mille**; **7,6+2,5**
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **10,0 per mille**; **10+0**
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,1 per mille**; **7,6+2,5**
- 8) immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998: aliquota pari al **6,5 per mille** (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%). **4+2,5**

2) **DI** dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) **DI** dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio Comunale accertata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole, palesemente espressa

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

**IL SEGRETARIO SUPPLENTE
COMUNALE**
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa